



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 21/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 19 gennaio 2016, n. 17

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Laria o Pompea" del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 22 part.IIa 28 di ha 1.27.00 (cava A) e foglio 23 part.IIe 142 e 143 (cava B) di ha 1.96.15 per un totale di ha 3.23.15, di cui ha 1.23.40 interessati dall'attività estrattiva.

Ditta Nuzzo Luigi con sede legale in Castrignano dei Greci alla Via A. Volta n. 26.

L'anno 2016, addì 19 del mese di gennaio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il DPGR 443 del 31-07-2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02-11-2015;

VISTA la DGR 2028 del 10-11-2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'interim della direzione della Sezione Ecologia;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo Lefons, così come meglio specificate nel citato atto;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 02 del 07-01-2016 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza del 13-11-2013, agli atti di questo Servizio al prot. n. 18179 del 27-11-2013, la Ditta Nuzzo Luigi, ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione della cava di pietra leccese sita in località "Laria o Pompea" del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 22 part.IIa 28 (cava A) di ha 1.27.00 e foglio 23 part.IIe 142 e 143 (cava B) di ha 1.96.15, per un totale di ha 3.23.15, di cui ha 1.23.40 interessati dall'attività estrattiva;

2. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 9589 del 28-07-2014, ha comunicato che l'area non risulta ricadente in zone vincolate rispetto al PAI vigente per il territorio del Comune di Martano.

Tuttavia, questa Autorità, nell'espletamento delle proprie funzioni di aggiornamento della propria pianificazione di Bacino e nelle procedure di formazione del PUG di Martano sta conducendo approfonditi studi di carattere idraulico sull'intero territorio.

Dagli studi condotti succitati si evince che parte dell'area di cava potrebbe essere oggetto di allagamento per tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni. Tutto ciò premesso, questa Autorità ritiene non sussistano, al momento condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le N.T.A. del PAI vigente sul territorio. Tuttavia, in considerazione di quanto argomentato in premessa si consiglia codesto Servizio di richiedere un adeguato studio ideologico ed idraulico, che attesti la sussistenza di condizioni di sicurezza idraulica, in particolar modo per le maestranze impiegate, in relazione ai potenziali allagamenti realizzabili nella stessa cava. Analogamente, risulta opportuno provvedere alla messa in esercizio di un sistema di pre-allertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi interessati dall'attività della cava oggetto del presente parere, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza della cava;

- Il Dirigente dell'Ufficio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 2478 del 20-03-2014, ha comunicato che i terreni interessati non risultano gravati da Uso Civico;

- Il Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia, con nota n. 7228 del 10-06-2014, ha

comunicato la presenza di un'area boschiva protetta che ha ridimensionato l'area di sfruttamento della cava. Si riscontra, altresì, la presenza di un asse viario di probabile età medioevale sul lato ovest della cava, per la cui salvaguardia si prescrive che il limite del fronte-cava sia ad almeno metri 20 di distanza dall'asse viario in questione. Per quanto riguarda la cava in località "Laria o Pompea" si riscontra anche qui l'assenza di evidenze di natura archeologica. Tuttavia si riscontra la presenza di una strada campestre sul lato sud della prevista area di cava, con probabile presenza di carraie e di possibile età medievale, per la cui tutela si prescrive che il limite del fronte-cava si mantenga ad almeno mt. 20 di distanza dall'asse viario in questione.

Pertanto visti i risultati delle ricognizioni preventive di superficie condotte nelle aree delle previste cave e nelle zone adiacenti e vista la relazione illustrativa della carta del rischio archeologico redatta dall'archeologo incaricato, che non hanno rilevato presenze di natura archeologica, si esprime parere favorevole all'esercizio delle cave in oggetto di loc. "Laria o Pompea" fatte salve le prescrizioni relative agli assi viari documentati sopraccitati.

Tuttavia, nell'esprimere parere favorevole, si prescrive, in caso di rinvenimenti di natura archeologica o di natura paleontologica, questi ultimi piuttosto frequenti nelle attività di estrazione della cd. pietra leccese, che la ditta committente sospende immediatamente i lavori dandone contestuale comunicazione a questa Soprintendenza presso il Centro Operativo per l'Archeologia del Salento (Dott. Salvatore Bianco 0832 247018);

- Il Responsabile del Settore affari tecnici del Comune di Martano (Le), con Determinazione n. 234 del 04-11-2015, ha comunicato che:

- l'intervento proposto interessa un'area di mq 32.315 con una superficie di scavo di mq 12.340, in parte in zona "E1 - zona agricola produttiva normale" (foglio 22 part.IIa 28) ed in parte zona "E2 -zona agricola speciale" (foglio 23 part.IIa 142) del vigente P.R.G.;

- il piano di coltivazione dell'area posta a nord (foglio 23 part.IIa 142 località Pompea) è distante 100 metri dal bosco secondo le prescrizioni imposte dal PPTR adottato, anche se in fase di approvazione del suddetto strumento tale fascia di rispetto è stata ridotta a 20 metri;

- non produce rifiuti;

- non ricade in zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica o in terreni con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

- il piano di coltivazione dell'area posta a Nord (foglio 23 part.IIa 142) è distante 100 mt dal bosco e quindi eccede i 20 metri di zona di rispetto dei boschi di cui agli "ulteriori contesti" nell'ambito del PPTR approvato dalla G.R. con delibera n. 176 del 15-02-2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23-03-2015;

- anche se, formalmente, comporta rilevante trasformazione del paesaggio, ex art. 89 co. I lett. B2) delle NTA al PPTR, non è assoggettabile a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica perché esclusiva competenza comunale ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. n. 11/2001;

- l'impatto ambientale può considerarsi potenzialmente poco significativo sia per quanto riguarda la grandezza che la complessità;

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A. il progetto di coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Laria o Pompea" in agro di Martano (Le) di mq 32.315 in catasto al foglio 22 part.IIa 28 e foglio 23 part.IIe 142 e 143, proposto dalla Ditta Nuzzo Luigi, in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, con l'esclusione di ogni intervento nella zona di rispetto del bosco, nell'area posta a Nord (foglio 23 part.IIa 142) di cui agli "ulteriori contesti" nell'ambito del PPTR approvato dalla G.R. con delibera n. 176 del 15-02-2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23-03-2015.

Inoltre l'intervento proposto non è soggetto né al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica in quanto non

interferisce con beni Paesaggistici così come individuati all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR né al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità in quanto non comporta modifica dello stato dei luoghi degli Ulteriori Contesti così come individuati all'art. 38 comma 3.1 delle NTA del PPTR e non comporta rilevante trasformazione del paesaggio.

- Con perizia giurata del 18-12-2015, agli atti di questo Ufficio al prot. 17324 del 22-12-2015, il legale rappresentante della Ditta ed i tecnici incaricati asseverano che l'area interessata:

- Non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela della Soprintendenza di Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici;

- Non è gravata da vincolo idrogeologico e non ricade o interferisce con aree e beni soggetti alla tutela del SETTORE FORESTE - RISORSE AGROALIMENTARI della Regione Puglia;

- In riferimento al PAI dell'AdB della Puglia sulla base dell'ultimo aggiornamento della Cartografia al 25-11-2015 risulta che:

a) non ricade in aree a pericolosità idraulica;

b) non ricade in aree a pericolosità Geomorfologica;

c) non interferisce con il reticolo Idrografico;

d) non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (siti di importanza comunitaria -SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zona di Protezione Speciale ZPS);

e) Non ricade in aree protette regionali ex L.R. n. 19/97 e statali ex legge 394/91;

f) L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;

- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione, alla Ditta Nuzzo Luigi, per la coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Laria o Pompea" del Comune di Martano (LE), in catasto al foglio 22 part.IIa 28 (cava A) di ha 1.27.00 e foglio 23 part.IIe 142 e 143 (cava B) di ha 1.96.15, per una superficie complessiva di ha 3.32.15, di cui ha 1.23.40 interessati dall'attività estrattiva.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare, fino al 31-12-2023, la Ditta Nuzzo Luigi, alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Laria o Pompea" del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 22 part.lla 28 (cava A) di ha 1.27.00 e foglio 23 part.lla 142 e 143 (cava B) di ha 1.96.15 per una superficie complessiva, di ha 3.23.15i cui ha 1.23.40 interessati dall'attività estrattiva;

2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da III vertici da I a III per la cava A e per la cava B delimitata da XI vertici da I a XI da Individuarsi con altrettanti piastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2016), il numero di individuazione del pilastrino così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, che qui si intendono integralmente trascritti e del presente Atto Dirigenziale o di altri che fossero impartiti dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive;

4. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio al prot. 18179 del 27-11-2013;

c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;

d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Sezione Ecologia - Servizio Attività

- Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 40.000,00 (Quarantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi del D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i. Il presente provvedimento è valido fino al 31.12.2023, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
 - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione,

la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta Nuzzo Luigi ed al Sindaco del Comune di Martano (Le);

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons
